



**ing. Domenico Mannelli**

**[www.mannelli.info](http://www.mannelli.info)**


**Corso SPP**

**Modulo A**

**Lezione A2**

**I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale  
secondo il D. Lgs. 81/08: i compiti, gli obblighi, le  
responsabilità civili e penali**

**Il Sistema Pubblico della  
Prevenzione con riferimento al  
titolo I del D. Lgs. 81/08**



# LA STRUTTURA D. LGS. 81/08

## TITOLO I

Capo I Disposizioni generali

Capo II Sistema istituzionale

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

sezione I misure di tutela e obblighi

sezione II valutazione dei rischi

sezione III servizio di prevenzione e protezione

sezione IV Formazione, informazione e addestramento

sezione V sorveglianza sanitaria

sezione VI gestione delle emergenze

sezione VII consultazione e partecipazione dei  
rappresentanti dei lavoratori


sezione VIII documentazione tecnico amministrativa e statistiche  
degli infortuni e delle malattie professionali

Capo IV Disposizioni penali

sezione I sanzioni

sezione II disposizioni in tema di processo penale

# SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE



**IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA' PRIVATI O PUBBLICI:  
TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO**

**SI APPLICA  
(Esempi)**

- **Se vi sono lavoratori o ad essi equiparati**
- **Ospedali, Case di Cura**
- **Amm.ni Statali e Locali**
- .....

**SI APPLICA tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato**

- **Forze Armate e di Polizia**
- **Servizi di Protezione Civile**
- **Strutture giudiziarie, penitenziarie**
- **Università**
- **Istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado**

# DEFINIZIONE

## LAVORATORE

persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

### **Equiparati a lavoratori:**

- Soci lavoratori di coop. o di società anche di fatto
- Utenti dei serv. di orientam. o di formaz. scolastica, universit., prof.le avviati presso DDL
- Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formaz. prof.le nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, appar. e attrezz.di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici *(non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori)*

## PRIVATO

## DATORE DI LAVORO

## PUBBLICO

- **Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore**
- **Soggetto che ha la responsabilità dell'impresa o unità produttiva (stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.**

- **Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non con qualif. dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.**


In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;



## Articolo 2 Definizioni

«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;




# Articolo 2

## Definizioni

«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; (non più “nell'azienda” )

«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali ...designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;



## Articolo 2

### Definizioni


**«medico competente»:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali ..., che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

## Articolo 3

Campo di applicazione Distacco del lavoratore

**Per il personale delle pubbliche**

**amministrazioni , che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.**



## Articolo 3

### Campo di applicazione

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali ... il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.


# Articolo 3

## Campo di applicazione

A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, ....., si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, (VDT) indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III (uso attrezzature e DPI).

.



# Articolo 16

## Delega di funzioni

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

che essa risulti da atto scritto recante data certa;

che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

## Articolo 17

### Obblighi del datore di lavoro non delegabili

**Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:**

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'articolo 28;**
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;**

## Articolo 18

### Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e i dirigenti secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

## Articolo 18


### Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



## Articolo 18

### Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;

astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

## Articolo 18

### Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

## Articolo 18

### Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni\*;

consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le attribuzioni allo stesso conferite dal decreto (art. 50);

\* Obbligo differito

## Articolo 18

### Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

## Articolo 18

### Obblighi del datore di lavoro e del dirigente


- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori,  
convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

## Articolo 18

### Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.



## Articolo 18

### Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.


# Articolo 19

## Obblighi del preposto

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;


segue



# Articolo 19

## Obblighi del preposto

- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37



## Articolo 20

### Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

# Articolo 20

## Obblighi dei lavoratori

I lavoratori devono in particolare:


- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i DPI

segue

# Articolo 20

## Obblighi dei lavoratori

- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi di lavoro e dei DPI , nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità...per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento .....
- i) sottoporsi ai controlli sanitari .....



# Articolo 20

## Obblighi dei lavoratori

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## Articolo 26

### Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a) verifica .....l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. attività.

## Articolo 26

### Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Fino alla emanazione di apposito decreto ..... la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.....;


.

## Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione **DUVRI**

**Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.**

**Le disposizioni ....non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.**



Servizio di Prevenzione e Protezione  
il datore di lavoro deve organizzare all'interno dell'azienda o  
dell'attività produttiva il Servizio Prevenzione Protezione

**STRUTTURA:**

**INTERNO/ESTERNO/MISTO**

**NUMERO SUFFICIENTE**

**MEZZI+TEMPO+CAPACITA'**

**RESPONSABILE**

**CONSULT. RAPPR.  
SICUREZZA**

## Art. 32.

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

I requisiti sono di due tipi e devono essere entrambi posseduti:

a) requisito di istruzione, corrispondente a un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola

media superiore;

b) requisito di formazione, corrispondente alla frequenza (con verifica degli apprendimenti) di

corsi di formazione iniziale (Moduli A, B e C) e di aggiornamento quinquennale (secondo accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006)

Lo stesso articolo, al comma 5, indica il possesso di alcune lauree come requisito valido per l'esonero da una parte dell'obbligo di frequenza dei corsi per RSPP e ASPP.

# Lauree

L-7 = INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

L-8 = INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

L-9 = INGEGNERIA INDUSTRIALE

L-17 = SCIENZE DELL'ARCHITETTURA

L-23 = SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA


8 = INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

9 = INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

10 = INGEGNERIA INDUSTRIALE

4 = SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E  
DELL'INGEGNERIA EDILE

4 = PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE




# Esonero per laurea

L'esonero è una facoltà. Nulla vieta, anzi sarebbe opportuno, che ingegneri e architetti decidano di frequentare comunque i corsi per l'acquisizione delle competenze allo svolgimento delle funzioni di RSPP / ASPP, soprattutto con riferimento ai macrosettori di attività più lontani dal proprio effettivo curriculum di studi.

L'esonero riguarda i moduli A e B e NON riguarda il Modulo C e l'aggiornamento quinquennale.

## Compiti del SPP



- alla **INDIVIDUAZIONE** dei fattori di rischio
- alla **VALUTAZIONE** dei rischi
- alla **INDIVIDUAZIONE** delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro

- il **PIANO** di **SICUREZZA**
- le **PROCEDURE** di **SICUREZZA**

il **PROGRAMMA** di **INFORMAZIONE** e **FORMAZIONE**

alle **CONSULTAZIONI** in occasione della riunione periodica di **Prevenzione**

**L'INFORMATIVA** specifica a tutti i lavoratori su:

- **RISCHI POTENZIALI**
- **MISURE** di **PREVENZIONE**

## Il “*sapere*” del SPP

✓ Le leggi (303/56, 727/55, 277/91, 626/94,...)

✓ Gli standards di riferimento

✓ Le norme di buona tecnica (CEI, ISO, UNI, ...)

✓ L'igiene del lavoro

✓ L'ergonomia delle attrezzature tecniche

✓ La sicurezza sul lavoro

✓ I cicli tecnologici

✓ Le tecniche di indagine ambientale

✓ Le tecniche di bonifica ambientale

✓ Le informazioni sull'azienda

✓ Le tecniche di comunicazione e formazione

## Il “*saper fare*” del SPP

- 
- ✓ identificare i pericoli e le situazioni pericolose
  - ✓ valutare i livelli di rischio
  - ✓ costruire la scala di priorità dei rischi
  - ✓ proporre le opzioni possibili per ridurre e/o eliminare i rischi
  - ✓ valutare i costi e l'efficacia delle misure
  - ✓ promuovere e comunicare
  - ✓ identificare i casi che richiedono “*altre*” competenze

# Art. 35. Riunione periodica

VARIATA

12. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

## Articolo 38

### Titoli e requisiti del medico competente

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

# RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

Sono eletti dai lavoratori in numero di:


uno nelle aziende fino a 200 dipendenti

tre nelle aziende da 200 a 1000 dipendenti

sei nelle aziende con più di 1000 dipendenti

# Il Rappresentante per la sicurezza

- accede ai luoghi di lavoro
- è consultato per i rischi
- è consultato per gli addetti
- è consultato per l'organizzazione
- riceve informazioni dalla vigilanza
- riceve una formazione adeguata
- promuove la prevenzione
- formula osservazioni
- partecipa alla riunione periodica
- propone in merito alla prevenzione
- avverte dei rischi alle autorità
- può far ricorso alle autorità
- dispone di tempo e mezzi
- non può subire pregiudizio
- ha accesso alla documentazione



## Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza


**L'esercizio delle funzioni di rappresentante  
dei lavoratori per la sicurezza è  
incompatibile con la nomina di  
responsabile o addetto al servizio di  
prevenzione e protezione.**



# Un responsabile atipico: il committente nei cantieri

**Articolo 89:** committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

**Articolo 90 -** Obbliga il committente ad assumersi la responsabilità totale dei lavori nel cantiere



# Il sostituto del committente nei cantieri

## Articolo 89

responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto;

nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

# Articolo 299

## Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia (garantire condizioni di lavoro sicure ndr) relative al D.L., dirigente e preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

# Responsabilità “Oggettive”

## DIRIGENTE E PREPOSTO

### IN MATERIA DI SICUREZZA

Il termine “**Dirigente**” in materia di sicurezza non sta ad indicare una qualifica formale, ma una **FUNZIONE**:

sostituire il datore di lavoro in settori di attività nei limiti in cui il datore non può provvedere direttamente, e sempre che sia messo in condizione di agire in piena autonomia, cioè con il trasferimento dei poteri necessari per operare.


# Responsabilità “Oggettive”

**IL DIRIGENTE E IL PREPOSTO IN MATERIA DI SICUREZZA PRESCINDONO DALLA QUALIFICA FORMALE.**

**Puoi Organizzare Strutturalmente un Servizio?**

**Puoi Dare Istruzioni?**


**Puoi Dirigere Il Lavoro Altri?**



**In Tal Caso Sei un Dirigente!!!!**

**Sei Incaricato di Sovrintendere una Procedura di Sicurezza Emanata da Altri?**

**Sei Incaricato di Vigilare Sui Lavoratori?**




**Allora Sei un Preposto!!!!**



# Responsabilità del RSPP

Di Pierluigi Varischi, Avvocato La dottrina è unanime nel ritenere che il soggetto designato dal datore di lavoro a svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con i compiti delineati dall'art. 9 del D.Lvo 626/94, sia da intendersi come organo meramente consultivo e propositivo, svolgendo «il ruolo di mero coordinatore» del servizio di prevenzione e protezione, con funzione di «supporto tecnico al datore di lavoro», il quale farà sua la consulenza «per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario» (Culotta, il responsabile esterno del servizio di sicurezza. (Responsabilità civile e penale, Culotta, Di Lecce, Costagliola, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, 1996, 98).



# Responsabilità del consulente

il consulente che, agendo con imperizia, imprudenza, negligenza , abbia dato un suggerimento sbagliato, oppure abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà assieme a questi dell'evento di danno derivatone, essendo a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale che può assumere, in alcuni casi, un carattere addirittura esclusivo» (Culotta, Di Lecce, Costagliola, "Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, pp69,V ed. 1998, Il sole 24h.).



# La Squadra di Emergenza

## Gli incaricati:

la designazione la designazione della squadra è obbligo del datore di lavoro.

la formazione la formazione della squadra è obbligatoria e può essere organizzata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione

il coordinatore della squadra è persona idonea preposta all'organizzazione ed al funzionamento della squadra



# La Squadra di Emergenza

## Compiti:

intervenire in caso di emergenza

seguire le procedure del piano di emergenza

gestire i rapporti e coadiuvare i soccorsi esterni

utilizzare le attrezzature di soccorso

seguire i corsi di formazione ed i loro aggiornamenti

effettuare le verifiche periodiche al funzionamento del piano

In tutte le aziende deve essere nominato  
**l'ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE**

## **I compiti**



- Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di prevenzione incendi/estintori, idranti, uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc.
- Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti
- Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza
- Verificare l'assenza di cumuli ingiustificati di materiale infiammabile

## L'addetto del pronto soccorso

### I compiti

- Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso)
- Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini
- Intervenire in caso di infortunio onde evitare che all'infortunato siano portate azioni non corrette

Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico.

Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una sola persona, anche dallo stesso imprenditore

# Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

## **Articolo 22 - Obblighi dei progettisti**

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia

## **Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori**

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

## **Articolo 24 - Obblighi degli installatori**

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.


.

# “Giurisprudenza”

Le norme di sicurezza (dal D.P.R. 547/55 in poi) hanno la caratteristica di essere sanzionate penalmente, col risultato che la sola violazione di una norma di sicurezza costituisce reato.

Pertanto non si commette reato solo quando si verifica l’infortunio: si commette infatti reato quando non viene osservata la norma di sicurezza; se poi, in conseguenza della violazione antinfortunistica, si verifica anche un infortunio, i reati commessi diventano due:

1. una contravvenzione (*esempio: dovevi dare dettagliate informazioni e non le hai date*)
2. un delitto (*in conseguenza di ciò un lavoratore ha subito un infortunio*)



# Il sistema sanzionatorio è previsto per

Datori di lavoro e Dirigenti	preposti	medico competente	progettisti fabbricanti installatori
---------------------------------	----------	----------------------	--

## Le sanzioni possono essere

Penali (arresto - amenda)	Amministrative
------------------------------	----------------

## Le sanzioni non sono previste per

RLS	RSPP-ASPP
-----	-----------



# Articolo 13

## Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,.

# Articolo 13

## Vigilanza


2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, :
- a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

## Articolo 55

### Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

**E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:**


- a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e dalla lettere q) e z) dell'articolo 18;**
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;**



# ORGANI DI VIGILANZA


L'organo fondamentale è il Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale

Il Dipartimento di Prevenzione è costituito da cinque servizi



# COMPITI SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- b) mappatura dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti;
- o) accertamenti ed inchieste, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità giudiziaria, concernenti casi di malattie professionali e di infortunio;
- p) pareri preventivi richiesti dai comuni su progetti relativi ad attività produttive al fine di verificare la compatibilità dei medesimi con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori.
- q)      vigilanza e controllo sull'applicazione della normativa tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- r)      ricerca e registrazione delle notizie relative agli infortuni diversi dalle malattie professionali;



## COMPITI SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO

verifiche di impianti ed apparecchi (ascensori e montacarichi, impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, apparecchi di sollevamento, recipienti a pressione, generatori di vapore, impianti di riscaldamento e frigoriferi ed altri impianti) sottoposti a verifica secondo la normativa statale vigente;


rilievi fotometrici di vibrazioni e radiazioni ionizzanti;

validazione registri infortuni;


rilascio libretti di tirocinio per esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;

pareri preventivi richiesti dai Comuni su progetti relativi ad attività produttive, al fine di verificare la compatibilità dei medesimi con le esigenze di sicurezza dei lavoratori.

D.Lgs. n° 758 del 19/12/1994 (GU n 21 26-I-95)



\* Possibilità di pagare un quarto del massimo ex. Articolo 24 ultimo comma se adempimento in tempo superiore o con modalità diverse




## Disposizione (art. 10 DPR 520/55 )

È l'istituto previsto per i casi in cui la norma di legge non contiene indicazioni precise di attuazione o lascia ad altro organo (tecnico, di vigilanza, ecc.) la disciplina di questi aspetti.


Nel caso della disposizione, pertanto, la violazione si concretizza con la sua inosservanza dopo che siano trascorsi i tempi concessi dall'organo di vigilanza per la regolarizzazione. La disposizione resta attualmente in vigore con sanzione prevista dall'art. 11 del DLvo 758/94.

Contro le disposizioni è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle disposizioni stesse. Il ricorso non ha effetto sospensivo.



# RICORSO

Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. (art. 21 L.833/78)



**Disposizione**  
(art. 11 DPR 520/55 come sostituito  
dall'art. 11 D.Lgs. 758/94)

**L' inosservanza delle disposizioni  
legittimamente impartite dagli ispettori  
del lavoro in materia di sicurezza o igiene  
del lavoro è punita con la pena  
dell'arresto fino a un mese o  
dell'ammenda fino a € 413.**

# Procedura disposizione

Verbale di Disposizione:

indicazione delle misure da attuare con relativi tempi massimi di adempimento



Invio al soggetto interessato



Scadenza



Risposta Ditta



Verifica



Verifica positiva



Verifica negativa



Pratica conclusa




Comunicazione a P.M  
per attivazione sanzione penale

Avverso la disposizione è ammesso ricorso (oggi alla Regione)

# ORGANI DI CONTROLLO

Il primo controllo di impianti di messa a terra, impianti parafulmini, apparecchi a pressione, apparecchi di sollevamento materiale è affidato, o per singolo apparecchio o a campione, all'INAIL

Le verifiche periodiche sono eseguite dall'ASL o da Organismi Notificati  
I funzionari dell'INAIL ex ISPESL non sono ufficiali di polizia giudiziaria UPG



# Gli Organismi paritetici

Sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro

Costituiscono la prima istanza di conciliazione in merito alle controversie sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, che sorgono sui luoghi di lavoro.

Hanno funzioni di orientamento e di promozione della formazione per i lavoratori.



## Il mandato degli Organismi paritetici

- a) orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
- b) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte in azienda sull'applicazione concreta dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti

# ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI INFORTUNIO

Art. 53 D.P.R. 1124/65: denuncia di infortunio o malattia professionale all'Istituto Assicuratore, con allegato il certificato medico

- Entro 2 GIORNI da quando ne ha avuto notizia (per infortunio non guaribile entro tre giorni)
- Entro 24 ORE dall'infortunio (per pericolo di morte o morte)
- Entro 5 GIORNI dalla comunicazione del lavoratore (per malattia professionale)

Art. 54 D.P.R. 1124/65: comunicazione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'evento entro 2 GIORNI

sanzione amministrativa da lire 6.000 a lire 60.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato

